



Ministero della cultura

SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PIANO
NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

Classfasc. ABAP (GIADA) 34.43.01/20.61.5/2019

Roma vedi intestazione digitale

Ministero della Transizione ecologica
Direzione Generale Valutazioni
Ambientali
Divisione V – Sistemi di valutazione
ambientale
[ID_VIP 5579]
va@pec.mite.gov.it

Oggetto: [ID_VIP 5579] MONTEMILONE (PZ) e VENOSA (PZ): Istanza per il rilascio del provvedimento unico ambientale ai sensi dell'art.27 del D.Lgs. 152/2006 relativo al progetto di un impianto eolico composto da 10 turbine eoliche per una potenza complessiva di 56 MW e relative opere accessorie, ricadente nei comuni di Montemilone (PZ) e Venosa (PZ), località "Perrillo Soprano".
Procedura riferita al Decreto legislativo n. 152/2006, art. 27.
Proponente: Millek S.r.l.
Parere tecnico istruttorio della Soprintendenza speciale per il PNRR.

E.p.c.

Alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Basilicata
mbac-sabap-bas@mailcert.beniculturali.it

Alla Servizio II – Scavi e tutela del
patrimonio archeologico della DG ABAP

Al Servizio III – Tutela del patrimonio storico,
artistico e architettonico della DG ABAP

All'Ufficio di Gabinetto
dell'On. Ministro della Cultura
mbac-udcm@mailcert.beniculturali.it

Al Segretariato Regionale del MiC
della Basilicata
mbac-sr-bas@mailcert.beniculturali.it

Al Ministero della Transizione Ecologica
Direzione Generale per le Valutazioni
e le Autorizzazioni Ambientali
Div. V – Sistemi di valutazione ambientale
VA@pec.mite.gov.it

Al Ministero della Transizione ecologica
Commissione Tecnica PNRR-PNIEC
compniec@pec.mite.gov.it



VISTO il decreto-legge 14 dicembre 1974, n. 657, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.332 del 19 dicembre 1974, convertito nella legge 29 gennaio 1975, n. 5, relativo alla “*Istituzione del Ministero per i beni culturali e per l’ambiente*”;

VISTO il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 250 del 26 ottobre 1998, col quale viene istituito il nuovo *Ministero per i Beni e le Attività Culturali*;

VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante “*Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137*”, pubblicato nel supplemento ordinario n. 28 alla Gazzetta Ufficiale n. 45 del 24 febbraio 2004;

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante “*Norme in materia ambientale*”;

VISTO il decreto ministeriale 10 settembre 2010, recante le “*Linee Guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili*”;

VISTO l’art. 1, commi 2 e 3, della legge 24 giugno 2013, n. 71, che disciplina il trasferimento di funzioni in materia di turismo al Ministero per i beni e le attività culturali, il quale di conseguenza ha assunto la denominazione di “*Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo*”;

VISTO l’articolo 1, comma 5, del decreto legge 12 luglio 2018, n. 86, recante “*Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità*” (pubblicato in G.U.R.I.- Serie Generale n.160 del 12-07-2018), convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2018, n. 97, ai sensi del quale la denominazione “*Ministero per i beni e le attività culturali*” ha sostituito, ad ogni effetto e ovunque presente, la denominazione “*Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo*”, così come comunicato dalla Direzione Generale Organizzazione con la Circolare n. 254 del 17 luglio 2018, prot. n. 22532;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 19 giugno 2019, n. 76, pubblicato sulla G.U. 184 del 07/08/2019, entrato in vigore il 22/08/2019, recante “*Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali, degli uffici della diretta collaborazione del Ministro e dell’Organismo indipendente di valutazione della performance*”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 01 luglio 2022, registrato alla Corte dei Conti il 14/07/2022 con n. 1870, con il quale, ai sensi dell’art. 19, comma 4 del d.lgs. 165/2001 e s.m., è stato conferito al Dott. Luigi La Rocca l’incarico di funzione dirigenziale di livello generale della Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio e della Soprintendenza Speciale per il PNRR;

VISTO il correlato contratto individuale di lavoro sottoscritto in data 07 luglio 2022;



VISTO l'articolo 1, comma 16, del decreto legge 21 settembre 2019, n. 104, recante *“Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei luoghi e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni”* (pubblicato in G.U.- Serie Generale n.222 del 21-09-2019), ai sensi del quale la denominazione *“Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo”* ha sostituito, ad ogni effetto e ovunque presente in provvedimenti legislativi e regolamentari, la denominazione *“Ministero per i beni e le attività culturali”*, così come comunicato dalla Direzione Generale Organizzazione con la Circolare n. 306 del 23 settembre 2019, prot. n. 2908;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 dicembre 2019, n. 169, recante *“Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance”* (pubblicato sulla G.U.R.I., Serie Generale, n. 16 del 21/01/2020; registrato alla Corte dei conti il 10/01/2020, Ufficio controllo atti MiUR, MiBAC, Min. salute e Min. lavoro e politiche sociali, Reg.ne Prev. N. 69), entrato in vigore il 05/02/2020 ed il quale ha abrogato il DPCM 19 giugno 2019, n. 76;

VISTO il decreto ministeriale 28 gennaio 2020, n. 21, recante *“Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo”* (registrato alla Corte dei Conti il 17/02/2020, Ufficio controllo atti MiUR, MiBAC, Min. salute e Min. lavoro e politiche sociali, Reg.ne Prev. N. 236), la cui vigenza è subordinata all'attuazione di quanto disciplinato dall'art. 49, *Norme transitorie e finali e abrogazioni*, del DPCM 2 dicembre 2019, n. 169;

VISTI gli articoli 2 e 6, comma 1, del decreto legge 1° marzo 2021, n. 22 recante *“Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri”* (pubblicato in G.U.R.I., Serie Generale, n. 51 del 01/03/2021), convertito in legge, con modificazioni (L. n. 55/2021), ai sensi del quale il *“Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare”* e il *“Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo”* sono rispettivamente ridenominati: *“Ministero della Cultura”* e *“Ministero della Transizione ecologica”*;

VISTO l'art. 36, comma 2 *ter*, del Decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, coordinato con la legge di conversione 29 giugno 2022, n. 79, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 150 del 29/06/2022, recante *“Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).”*, secondo cui *“La Soprintendenza speciale per il PNRR, di cui all'art. 29 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, esercita le funzioni di tutela dei beni culturali e paesaggistici anche nei casi in cui tali beni siano interessati dagli interventi previsti dal Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC) sottoposti a valutazione di impatto ambientale (VIA) in sede statale oppure rientrino nella competenza territoriale di almeno due uffici periferici del Ministero della Cultura. La disposizione di cui al primo periodo si applica anche ai procedimenti pendenti”*;

CONSIDERATO, pertanto, che la competenza del Ministero della Cultura sul progetto di cui trattasi, a decorrere dal 30 giugno 2022, è stata trasferita dalla Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio a questa Soprintendenza speciale per il PNRR;

CONSIDERATO che, a seguito delle modifiche introdotte dal decreto-legge n. 77 del 2021 (convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108) all'art. 25 del D. lgs. N. 152 del 2006, con il nuovo comma *2-quinquies*, "il concerto del competente direttore generale del Ministero della cultura comprende l'autorizzazione di cui all'art. 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ove gli elaborati progettuali siano sviluppati a un livello che consenta la compiuta redazione della relazione paesaggistica", dovendosi qui intendere esteso il riferimento al "competente direttore generale del Ministero della cultura" all'intervenuto competente Direttore Generale della Soprintendenza speciale per il PNRR, come sopra indicato dal citato art. 36, comma 2-ter, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79;

VISTO che il succitato Decreto-legge n. 77 del 31 maggio 2021 all'art. 25 comma 1 lettera b) 2) ha escluso dall'applicazione dell'art. 10-*bis* della L.241/1990 i procedimenti di cui all'art. 6 commi 6, 7 e 9 e all'art. 28 del D.Lgs 152/2006;

VISTO l'Atto di indirizzo del Ministro della Cultura, con il quale sono state individuate le priorità politiche da realizzarsi nell'anno 2022, con proiezione triennale 2022-2024, emanato con D.M. rep. n.26 del 21 gennaio 2022, registrato alla Corte dei Conti il 2 febbraio 2022, n. 226;

CONSIDERATO che la Società Millek S.r.l., con nota del 23/09/2021, acquisita al protocollo del MiTe con n. 75417 del 29/09/2021, ha presentato, ai sensi dell'art. 27 del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii., istanza per il rilascio del provvedimento VIA, nell'ambito del provvedimento unico in materia ambientale, nonché dei seguenti titoli ambientali:

- autorizzazione paesaggistica di cui all'art. 146 del D.Lgs 42/2004 e ss.mm.ii.;
- autorizzazione culturale di cui all'art. 21 del D.Lgs 42/2004 e ss.mm.ii.;
- autorizzazione riguardante il vincolo idrogeologico di cui al regio decreto 3267/1923 e al DPR 616/1977;
- parere sulla compatibilità degli interventi con il Piano di assetto idrogeologico (PAI);

CONSIDERATO che, con nota prot. n. 82284/MATTM del 15/10/2020 il MiTE ha comunicato alla Società non procedibilità dell'istanza in ragione della copiosa carenza documentale riscontrata;

ATTESO che, la Società proponente, con nota prot. n. 31390 del 28/10/2020, di riscontro alla sopra citata nota (nota prot. n. 82284/MATTM del 15/10/2020) ha trasmesso la documentazione integrativa composta dai sottoelencati elaborati:

- Documentazione amministrativa;
- Elaborati progettuali;
- Studio di impatto ambientale;
- Relazioni specialistiche;
- Relazione paesaggistica;
- Relazione di verifica preventiva di interesse archeologico - VPIA;
- Piano di utilizzo e caratterizzazione ambientale;



- Piano di monitoraggio ambientale;
- Sintesi non tecnica;
- Copia istanza Autorizzazione Unica Regione Basilicata ai sensi dell'art.12 del D. Lgs. n. 387/2003;

Tutta la documentazione integrativa è stata trasmessa in triplice copia, nel formato digitale ed integrata ulteriormente con nota prot. n. 94068 del 16/11/2020 e con nota prot. n. 108976 del 21/12/2020;

CONSIDERATO che, con nota prot. n. 7157/MATTM del 25/01/2021, gli elaborati sono stati quindi pubblicati dal MiTE in data 06/10/2021 sull'apposita piattaforma, all'indirizzo: <https://va.minambiente.it/it-IT/Oggetti/Documentazione/7595/10997>;

CONSIDERATO che, con nota prot. n. 2813 del 28/01/2021 la Scrivente ha chiesto alla Soprintendenza territorialmente competente e ai Servizi II e III della Direzione generale ABAP di valutare, per gli aspetti di competenza, la completezza della documentazione di cui sopra;

VISTO che, con nota prot. n. 7636 del 09/03/2021, la SABAP della Basilicata, ha formulato alla scrivente una richiesta di integrazioni alla documentazione del progetto di cui trattasi ai fini dell'espressione del parere di propria competenza;

CONSIDERATO che, con nota prot. n. 7854 del 10/03/2021, la scrivente, nell'ambito della valutazione della completezza della documentazione, ha chiesto al Ministero della Transizione Ecologica, in qualità di ente competente, di richiedere alla Società ulteriore documentazione integrativa;

CONSIDERATO che, con nota prot. n. 8977 del 18/03/2021, il MiTE, vista la procedura di VIA di competenza statale, come stabilita dal Titolo III del D.Lgs. 152/2006, ai sensi dell'articolo 27, ha comunicato ai soggetti abilitati al rilascio dei titoli ambientali richiesti la procedibilità dell'istanza di VIA, l'avvenuta pubblicazione della documentazione progettuale presentata dalla Società Millek S.r.l., con l'istanza di VIA relativa al progetto di cui in epigrafe, informando i medesimi soggetti che dalla data di tale comunicazione decorreva il termine di 30 giorni per la verifica dell'adeguatezza e completezza della documentazione di competenza. Con la medesima nota ha comunicato, altresì, al Proponente ed alle Amministrazioni competenti, il responsabile del procedimento;

VISTO che la scrivente, con nota prot. n. 9211 del 19/03/2021, ha chiesto alla Soprintendenza interessata e ai Servizi di questo Ministero, di formulare le proprie valutazioni in merito al progetto, eventualmente richiedendo documentazione integrativa relativa agli elaborati predisposti per la fase di VIA;

CONSIDERATO che, con nota prot. n. 44291/MATTM del 28/04/2021, l'Amministrazione competente ha indetto la Conferenza dei Servizi di cui all'art. 27, co. 8, del D. Lgs. 152/2006, in modalità telematica, fissata al 12/15/2021;

CONSIDERATO che, con nota prot. n. 49703 del 11/05/2021, l'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale ha espresso il proprio parere favorevole subordinato ad alcune prescrizioni meglio nell'ambito della stessa nota, alla quale si rimanda per tutti gli approfondimenti;

CONSIDERATO che in data 12/05/2021 si è tenuta in modalità telematica la prima riunione di Conferenza dei Servizi;



CONSIDERATO che con nota prot. n. 73194 del 07/07/2021 il MiTE ha informato la Società proponente delle esigenze documentali rilevate dalla Regione Basilicata, dalla Autorità di Bacino Distrettuale e dal MiC per la prima sezione procedimentale del Provvedimento unico ambientale in oggetto, chiedendo alla stessa di riscontrare, entro un termine di trenta giorni naturali e consecutivi, detta documentazione;


CONSIDERATO che, con nota prot. n. 77633/MATTM del 16/07/2021, la Basilicata, Dipartimento Politiche Agricole e Forestali, Ufficio foreste e tutela del territorio, in merito al RDL n. 3267/23, in riscontro alla comunicazione n. 7157 del 25/01/2021, esaminate le specifiche tecniche nell'area dedicata tramite la piattaforma *web* del MiTE, ha comunicato la non sussistenza del vincolo idrogeologico nell'area di sedime, così come meglio dettagliato nell'ambito della stessa nota;

CONSIDERATO che, con nota prot. n.88879 del 12/08/2021, l'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale, richiamando le proprie precedenti valutazioni, espresse nell'ambito della Conferenza di Servizi svoltasi in data 12/05/2021, in ordine alla compatibilità del progetto con la Pianificazione di Distretto e di Bacino, con particolare riferimento al layout di progetto della viabilità dell'aerogeneratore WTG 01 e il cavidotto di collegamento, la stessa Amministrazione ha espresso parere di compatibilità favorevole, subordinato ad alcune prescrizioni ben dettagliate nella sopra citata nota;

RILEVATO che, con nota prot. n. 98419 del 15/09/2021, il Ministero della Transizione Ecologica ha trasmesso a tutte le Amministrazioni competenti e/o potenzialmente interessate il Resoconto dei lavori della riunione della Conferenza di Servizi del 12/05/2021;

VISTO che, con nota prot. n. 29230/MATTM del 22/11/2021, la società Millek S.r.l. ha presentato le proprie controdeduzioni alle osservazioni summenzionate;

CONSIDERATO che, con nota prot. n. 40293 del 30/11/2021, oltre i termini previsti per la consultazione del pubblico ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n.152/2016, la società Winderg S.r.l. ha trasmesso le proprie osservazioni in merito alla interferenza areale tra il progetto sottoposto a disamina, il progetto presentato dalla Società GR Value Development Winderg S.r.l. e identificato con l'ID VIP 5552, e il progetto di competenza regionale, sempre della Basilicata, presentato dalla società Cogein Energy S.r.l.;



Estratto da documentazione presentata dalla Società Winderg, il cui impianto (in blu), per il quale ha formulato istanza in data 06/07/2020, presenta aerogeneratori molto prossimi a quelli (in rosso) della Società proponente della presente istanza (del 23/10/2020)



CONSIDERATO che, con nota prot. n. 1226 del 14/01/2022, la scrivente ha chiesto alla Soprintendenza per le province di Barletta, Andria, Trani e Foggia, di esprimere le proprie valutazioni avendo appurato che, come corroborato dalla cartografia allegata alla summenzionata nota, una porzione del territorio di Spinazzola (FG) ricade all'interno dell'Area Vasta di Indagine. Nell'ambito della medesima nota la Direzione regionale ABAP ha anche evidenziato che la Società, a far data della Suddetta nota, ancora non aveva fornito la documentazione necessaria ai fini del rilascio delle autorizzazioni di competenza;

CONSIDERATO che, con nota prot. n. 1964 del 20/01/2022, la scrivente ha trasmesso al Ministero della Transizione Ecologica la richiesta di integrazioni pervenuta dalla SABAP per le province di Barletta, Andria, Trani e Foggia;

CONSIDERATO che, con nota prot. n. 26197/MATTM del 02/03/2022, la Società proponente ha presentato le proprie osservazioni in riscontro a quelle presentate dalla Società Winderg in data 29/11/2021;

ATTESO che, con nota prot. n. 153-A del 03/02/2022, la Società proponente ha trasmesso la richiesta di avocazione dell'istruttoria in specie alla Soprintendenza Speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza;

CONSIDERATO che, con nota prot. n. 4150 del 07/02/2022, di riscontro alla prot. n. 9211 del 19/03/2021, la Società Millek S.r.l. ha trasmesso la documentazione integrativa richiesta, costituita dai sottoelencati elaborati documentali:

- Allegati grafici allo studio di impatto ambientale;
- Fotoinserimenti;
- Certificazione di presenza/assenza usi civici;
- Perizia tecnico demaniale;
- Relazione di riscontro nota;

la documentazione è stata consegnata in triplice copia, nel formato digitale;

CONSIDERATO che, con nota prot. n. 6282 del 18/02/2022, la Società proponente ha trasmesso, alla Regione Basilicata, sia al Dipartimento Ambiente e Territorio Ufficio Compatibilità ambientale sia al Dipartimento Ambiente e Territorio, Ufficio Energia, le proprie controdeduzioni alle osservazioni presentate dalla Società Winderg S.r.l.;

CONSIDERATO che, con nota prot. n. 261 del 21/02/2022, in riscontro alla sopra citata nota prot. n. 153-A del 03/02/2022, la Direzione generale ABAP **non ha accolto** la richiesta di avocazione avanzata dalla Società proponente in quanto l'intervento di progetto non rientra tra quelli la cui realizzazione trova finanziamento anche nell'ambito delle risorse previste dal PNRR; per quel che concerne il coinvolgimento di due uffici periferici del Ministero della Cultura, rispettivamente la SABAP della Basilicata e quella per le province di Barletta - Andria - Trani, e Foggia discende, nello specifico relativamente alla seconda, dalla necessità di acquisire valutazioni su potenziali impatti indiretti (visivi) dell'opera sui territori di competenza della stessa e/o ricompresi nell'Area Vasta di Indagine;

VISTO che, con nota prot. n. 277 del 25/02/2022, in riscontro alla sopra citata nota prot. n. 261 del 21/02/2022, la Società ha "contestato" l'esito della valutazione della Direzione generale ABAP afferente alla non possibilità di accogliere la richiesta, da parte della Società, di avocazione del



progetto in specie alla Soprintendenza Speciale per il PNRR per i motivi esplicitati nell'ambito della medesima nota;

CONSIDERATO che, con nota prot. n. 9404 del 10/03/2022, la Direzione generale ABAP ha chiesto alle Soprintendenze territorialmente competenti di verificare la documentazione integrativa prodotta dalla Società e trasmessa con nota prot. n. 8831 dell'08/03/2022, così come richiesto dal MiTE ovvero di provvedere ad un nuovo avviso al pubblico, stante il contenuto di cospicua entità della documentazione.

A tal proposito si precisa che la Società ha provveduto in data 17/03/2022, con nota acquisita agli atti di questo ufficio con prot.n. 668 del 18/03/2022, ad adempiere alla summenzionata richiesta del MiTE;

RILEVATO che la Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le Province di Barletta-Andria-Trani e Foggia, con nota prot. n. 9996 del 15/03/2022, in riscontro alla richiesta di verifica delle integrazioni fornite dalla Società, esaminata la documentazione pubblicata sulla piattaforma del MiTE comprensiva delle integrazioni documentali richieste con nota prot. n. 9404 del 10/03/2022, ha comunicato di ritenere la stessa adeguata e coerente;

ATTESO che, con nota prot. n. 1961 del 25/05/2022 il Ministero della Transizione Ecologica ha chiesto a questa Direzione generale, richiamando la nota prot. n. 12998 del 05/04/2022 dello stesso Servizio V del MiC, e volta a chiedere alle Soprintendenze territoriali competenti di inviare con urgenza i propri pareri endoprocedimentali, di formulare gli stessi in merito al progetto emarginato, con urgenza, atteso lo stato di avanzamento del procedimento;

CONSIDERATO che la **Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio** per le Province di Barletta-Andria-Trani e Foggia, con nota prot. n. 5808 del 25/05/2022, in riscontro alla nota prot. n. 3805 del 05/04/2022, esaminati gli elaborati progettuali nonché le integrazioni documentali, non ha rilevato elementi di incompatibilità dell'impianto rispetto alla parte di territorio ricadenti nei limiti amministrativi della Regione Puglia;

CONSIDERATO che la **Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio della Basilicata**, con nota acquisita agli atti di questo Ufficio con nota prot. n. 5990 del 25/05/2022, esaminati gli elaborati progettuali nonché le integrazioni documentali, ha espresso il proprio «parere contrario alla realizzazione dell'impianto in valutazione risultando incompatibile con le esigenze di tutela»;

CONSIDERATO che il **Servizio III** della Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio, con nota prot. n. 20080 del 26/05/2022, concordando, per gli aspetti di competenza, con quanto espresso dalla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio, ha trasmesso il proprio contributo istruttorio;

CONSIDERATO che il **Servizio II – Scavi e tutela del patrimonio archeologico** della Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio, con nota prot. n. 23394 del 21/06/2022, concordando, per gli aspetti di competenza, con le valutazioni della competente Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio, ha trasmesso il proprio contributo istruttorio;

RITENUTO di condividere e fare propri i contributi suindicati della competente Soprintendenza ABAP e del Servizio II (e III) di questa Direzione, **si rimettono di seguito le valutazioni di competenza di questa Direzione generale:**


PREMESSO che, in merito alle **caratteristiche del progetto** in esame, Il progetto prevede la realizzazione di un impianto eolico da 56 MW, denominata "Pelillo Soprano", composto da n.10



aerogeneratori, una Sottostazione Elettrica di Trasformazione (SET) 30/150 kV, che immette l'energia prodotta dal parco nella Rete Elettrica Nazionale 150kV.

Il parco eolico sarà costituito da 10 aerogeneratori tipo Vestas V150 di potenza elettrica unitaria pari a 5,6 MW, con altezza al mozzo pari a 125 m, interconnessi elettricamente da una rete di elettrodotti interrati MT 30kV.

L'energia prodotta dall'impianto viene convogliata, mediante una dorsale MT 30kV in cavo interrato, presso la Sottostazione Elettrica di Utente, dove viene elevata da 30kV a 150kV per poter essere immessa nell'impianto di rete.



Inquadramento impianto eolico su ortofoto (immagine Estratta dall'elaborato della Società proponente, A.17.3.1_ *Relazione Paesaggistica*)

CONSTATATO che il sito di intervento è situato nell'area a Sud del comune di Montemilone, a circa 2,5 km dal confine con il territorio della regione Puglia, ed in particolare con il comune di Spinazzola, nella Provincia BAT (Barletta-Andria-Trani), l'area dell'impianto si colloca nell'area a Nord Ovest del comune di Montemilone a circa 4,3 km;




Dettaglio Layout impianto su ortofoto

f

(immagine Estratta dall'elaborato della Società proponente, A.17.3.1_Relazione Paesaggistica)

RILEVATO che, in base alle specifiche dettate dalle Linee Guida nazionali (D.M. 10.09.2010, Allegato IV, paragrafo, 3.1 lett. b), gli impatti derivanti dall'inserimento dell'opera, nel suo complesso, vanno valutati nell'ambito di un'area *buffer* pari a 50 volte l'altezza complessiva degli aerogeneratori, che, nel caso specifico risulta essere pari a 10 chilometri;



Inquadramento impianto eolico su CTR – mappa di intervisibilità teorica - *buffer*

(immagine Estratta dall'elaborato della Società proponente, A.17.3.1_Allegati grafici alla Relazione Paesaggistica, all.3)

L'analisi dell'area vasta condotta secondo i criteri previsti dalle *Linee Guida per l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di elettricità da fonti rinnovabili*, Decreto MIBAC MATTM del 10.09.2010, tenendo conto della visibilità dell'impianto e del suo impatto con i caratteri specifici del contesto paesaggistico coinvolto, ha evidenziato che l'area di ubicazione del progetto in esame è interessata dalla presenza di Beni Paesaggistici definiti ai sensi dell'art. 142 D. Lgs 42/2004, come sopra definiti.

CONSIDERATO che, con riferimento agli ASPETTI PAESAGGISTICI, nell'Area Vasta d'Indagine (AVI) ricadono i seguenti beni:

1) **beni paesaggistici vincolati *ope legis***, ai sensi dell'articolo 142 del Codice dei Beni Culturali:

- 1.1) *“i territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i territori elevati sui laghi”*: (D. Lgs 42/04, art. 142, comma 1, lett b)

1. Invaso di Toppo di Francia (o del Lampeggiano) – BP124b_019, a circa 4 km verso Nord da WTG01;

1.2) *“i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici”*, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna” (D.Lgs. n. 42/04, art. 142, comma 1, lett c)

Si segnalano le distanze minime riscontrate per i beni ricadenti nell'area vasta di analisi (10 Km):

1. **Vallone Esca e S. Nicola** inf. nr. 580: a circa 800 m verso Nord Est da WTG10;
2. **Fiumara di Venosa e Matinella**: a circa 1,30 km verso Sud da WTG10;
3. **Vallone Cormita** inf. nr. 581: a circa 1,6 km verso Nord da WTG05;
4. **Vallone Gavitelle Colombano e Mastraddico** inf. nr. 586: a circa 2,6 km verso Nord da WTG01;
5. **Vallone S. Stefano** inf. nr. 586: a circa 3 km verso Nord Est da WTG01;
6. **Vallone Lampeggiano e Noci Servale**: a circa 2 km verso Nord Ovest da WTG01;
7. **Valle della Bagnara** inf. nr. 593: a circa 2,7 km verso Sud Ovest da WTG02;
8. **Vallone Occhiatello dei Briganti e della Castagna** inf. nr. 580: a circa 4,2 km verso Nord da WTG03;
9. **Vallone Chiatraguarnieri e Fosso Cugnarielli e Fontana dell'Arena** inf. nr. 589: a circa 5,70 km verso Nord Ovest da WTG01;
10. **Vallone Li Carcarari** inf. nr. 593: a circa 1,6 km verso Sud da WTG06;
11. **Vallone Del Reale** inf. nr. 593: a circa 3,5 km verso Sud Ovest da WTG01;

1.3) *“i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento”* (D.Lgs 42/04, art. 142, comma 1, lett g) *e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall'articolo 2, commi 2 e 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227”*.

Si segnalano le distanze minime riscontrate per i beni ricadenti nell'area vasta di analisi (10 Km):

1. **Formazioni igrofile** a circa 600 m verso Sud da WTG02;
2. **Querceti mesofili e meso-termofili** a circa 1 km verso Sud da WTG06.

1.4) *“le aree assegnate alle università agrarie e le zone gravate da usi civici”*” (D.Lgs 42/04, art. 142, comma 1, lett h)

In merito al certificato sugli usi civici (Elaborato integrativo n. A.22_ Certificati USI CIVICI) rilasciato dalla Regione Basilicata Dipartimento Agricoltura si rimanda allo stesso in quanto alcuni immobili ricadenti nell'ambito del foglio 17, in Venosa, risultano iscritti nello stato degli “arbitrari occupatori del demanio civico comunale, altri sono da ritenersi di natura



allodiale in quanto “antiche quote” del 1852, altri ancora risultano essere di natura “allodiale” in quanto legittimati con Ordinanza 22/09/1961 (DPR 04/11/1961) e imposizione di canone;

CONSIDERATO che, con riferimento agli ASPETTI ARCHEOLOGICI:

1.5) nell’area vasta di analisi (10 Km) ricadono le seguenti “*zone di interesse archeologico*” (D.Lgs 42/04, art. 142, comma 1, lett m):

1. **Catacombe Ebraiche** in Venosa - D.M. 21/10/1977: a circa 3,8 km verso Sud Ovest da WTG01;
2. **Loreto/Notarchirico** in Venosa - D.S. del 19/12/1980: a circa 2 km verso Sud da WTG04;
3. **Tufarello** in Venosa - D.M. del 12/11/1980: a circa 3 km verso Sud da WTG01;
4. **Mangiaguadagno** in Venosa - D.D.R. 23/04/2013: a circa 3,5 km verso Sud da WTG05;
5. **Matinelle** in Palazzo San Gervasio - D.D.R. del 18/01/2012: a circa 3 km verso Sud Ovest da WTG10;
6. **Trinità** in Venosa - D.M 21/10/1993: a circa 5,20 km verso Sud Ovest da WTG01;
7. **Finocchiaro** in Lavello - D.D.R del 08/07/2013: a circa 5 km verso Nord Ovest da WTG01;
8. **Foragine** in Lavello - D.S.R. del 13/07/2004: a circa 6,8 km verso Nord Ovest da WTG01;
9. **Carrozze/Cimitero/Gravetta** a Lavello - D.M. 07/02/1980 / P.S. 18/10/1986 / D.M. 18/06/1991: a circa 8,3 km verso Nord Ovest da WTG01;
10. **Cervarezza** in Banzi - D.M. 10/03/1977: a circa 9 km verso Sud Est da WTG10;
11. **San Felice** in Lavello - D.D.R. 23/08/2006 e D.M. 03/09/1995: a circa 9 km verso NordOvest da WTG01;
12. **Posta Scioscia** in Lavello - D.M. 29/03/1977: a circa 9,5 km verso Nord da WTG01;

Ricadono, poi, nell’area vasta di analisi (10 Km) i seguenti tratturi:

13. **Regio Tratturo Melfi** - Castellaneta nr. 018/019/022 - PZ: a circa 300 m verso Sud da WTG02;
14. **Regio Tratturello Venosa - Ofanto** nr. 023 - PZ: a circa 500 m verso Nord Ovest da WTG01;
15. **Regio Tratturello di Notarchirico** nr. 024 - PZ: a circa 3,5 km verso Sud da WTG06;
16. **Tratturello Comunale** in Palazzo San Gervasio nr. 044 - PZ: a circa 4 km verso Sud Est da WTG10;
17. **Tratturo Comunale Al Piano** in Palazzo San Gervasio nr. 045 - PZ: a circa 4 km verso Sud Est da WTG10;
18. **Tratturo Comunale di Genzano** in Maschito nr. 043 - PZ: a circa 7 km verso Sud da WTG06

CONSIDERATO che, con riferimento agli strumenti di pianificazione paesaggistica vigenti (con individuazione dei relativi riferimenti legislativi di adozione o approvazione), l’impianto risulta interessato dal seguente strumento di pianificazione urbanistica:



- Piano Strutturale Provinciale (PSP) approvato con deliberazione Consiglio Provinciale n. 56 del 27 novembre 2013;

ATTESO che, per quel che concerne la segnalazione di eventuali nuove proposte di dichiarazione di notevole interesse pubblico, regionali o ministeriali, in itinere, già pubblicate all'Albo Pretorio comunale, per le quali, quindi, vige il regime di cui all'art.146, comma 1) del Codice:

si segnalano le seguenti zone da attenzionare come "aree non idonee alla realizzazione di impianti eolici e fotovoltaici", ai sensi del D.M. 10 settembre 2010, recante "*Linee Guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili*" del 2010:

I beni paesaggistici vincolati ai sensi della parte III del D.Lgs 42/2004 che cadano nell'area vasta di analisi, ovvero Venosa, Montemilone, Palazzo San Gervasio, Lavello, Maschito e Banzi.

Si segnala, inoltre, che l'aerogeneratore T1 ricade in agro di Venosa, in un'area contrassegnata dalla presenza di **vigneti DOC Aglianico del Vulture e Aglianico del Vulture Superiore**.

Tutti gli aerogeneratori di progetto, come pure le opere di connessione, ricadono all'interno dell'Ager Ofantino, zona di interesse archeologico, ex art.142, comma 1, lett. m) proposta dal PPR in corso di adozione.

Dette aree saranno oggetto di una ripermimetrazione, ai sensi dell'art. 142 co 1 lett m) del D. Lgs 42/2004 "**zone di interesse archeologico di nuova istituzione**". Alla luce delle conoscenze archeologiche aggiornate sul territorio e su rinnovate basi scientifiche, si sta procedendo all'individuazione del Piano Paesaggistico Regionale, in attuazione dell'art. 143 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio.



CONSIDERATO che, **con riferimento agli ASPETTI ARCHITETTONICI:**

1.1) in merito alle **dichiarazioni di interesse culturale ai sensi della Parte II del Codice (art. 10 e 45)** gravanti sia nelle aree direttamente interessate dal progetto sottoposto a disamina, ovvero nelle sue immediate vicinanze, si può asserire che ricadono nell’area vasta di analisi (10 Km) i seguenti beni monumentali:

VENOSA

1. **Masseria Tetrangeli** (ex Casino Trentangioli) - D.M.02/10/1992: a circa 3 Km verso ovest da WTG01
2. **Masseria Matinella - Veltri** - D.M.27/02/1992: a circa 1,30 da T4 e circa 1,80 Km verso sud da WTG02 e WTG06, a circa 2,5 Km verso sud ovest da WTG08, a circa 2,2 Km verso sud da WTG07, a circa 2 Km verso sud da WTG05, a circa 2,3 Km verso sud da WTG03, a circa 3 Km verso sud ovest da WTG09 e WTG10;

Ricadono nell’area vasta di analisi le seguenti emergenze architettoniche:

3. **Stazione Venosa - Maschito** - D.S.R. 78 del 19/09/2018: 3,50 Km verso sud da WTG01;
4. **Ex Monastero di S. Agostino** - D.M. del 11/09/1990: a circa 6 Km verso sud ovest da WTG01;
5. **Castello Pirro del Balzo** - D.M. 01/03/1997: a circa 6,50 Km verso sud ovest da WTG01;
6. **Palazzo La Torre** (D.M.17/04/1990): a circa 7,20 Km verso sud ovest da WTG01;
7. **Masseria Saraceno - Quaranta** (ex La Caccia) - D.M. del 08/02/1997: a circa 3,9 Km verso sud da WTG01;
8. **Masseria Casone** (ex il Casone) - D.M. 08/10/1992: a circa 4,50 Km verso sud da WTG03;
9. **Masseria Santangelo** (ex Casino Santangelo) - D.M. 03/04/1992 a circa 7,20 km verso sud da WTG01.

PALAZZO SAN GERVASIO

Ricadono nell’area vasta di analisi le seguenti emergenze architettoniche:

10. **Stazione ferroviaria di Palazzo San Gervasio** - D.S.R. n.28 del 14/03/2018: a circa 6,30 km verso sud est da WTG10;
11. **Castello Svevo di Palazzo San Gervasio** - D.M. del 07/02/1997 a circa 7 km verso sud est da WTG10;
12. **Palazzo Camillo D’Errico** - D.S.R. n. 72 del 19/09/2018 a circa 7 km verso sud est da WTG10;

MONTEMILONE

Ricadono nell’area vasta di analisi le seguenti emergenze architettoniche:

13. **Masseria Torre di Quinto** - D.M. del 08/10/1992 a circa 8,20 km verso sud ovest da WTG09.

A

LAVELLO

Ricadono nell'area vasta di analisi le seguenti emergenze architettoniche:

14. **Masseria Bosco delle Rose** - D.M. del 21/08/1995): a circa 5,50 Km verso nord ovest da WTG01;
15. **Masseria Marchesa** - D.M. 19/11/1992 a circa 9,7 km verso sud est da WTG01;
16. **Masseria Finocchiaro**- D.M. del 19/11/1992 a circa 5,30 km verso nord ovest da WTG01.

1.2) in merito ai beni tutelati ope legis ai sensi dell'articolo 10 del D. Lgs. 42/2004:

- comma 1): "I beni culturali immobili appartenenti allo Stato, alle regioni, agli altri enti pubblici territoriali, nonché ad ogni altro ente ed istituto pubblico e a persone giuridiche private senza fine di lucro, ivi compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, che presentano interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico", presenti all'interno dei centri storici che cadono nell'area vasta di analisi, sono **Venosa, Montemilone, Palazzo San Gervasio, Lavello**.

- comma 4) lettera g: "Le pubbliche piazze, vie, strade e altri spazi aperti urbani di interesse artistico o storico" presenti nei centri storici che cadano nell'area vasta di analisi, ovvero nei comuni di **Venosa, Montemilone, Palazzo San Gervasio, Lavello**.

1.3) in merito alle Dichiarazioni di interesse culturale ai sensi della Parte II del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (art. 10, 13 e 45) gravanti sia nelle aree direttamente interessate dal progetto in esame, ovvero nelle sue immediate vicinanze si può asserire che, nell'area vasta di analisi (10 Km), ricadono i seguenti beni archeologici individuati ai sensi degli artt. 10, 13 e 45 del CBCP:

1. **Catacombe Ebraiche** in Venosa - D.M. 21/10/1977: a circa 3,8 km verso sud ovest da WTG01;
2. **Loreto/Notarchirico** in Venosa - D.S. del 19/12/1980: a circa 2 km verso sud da WTG04;
3. **Tufarello** in Venosa - D.M. del 12/11/1980: a circa 3 km verso sud da WTG01;
4. **Mangiaguadagno** in Venosa - D.D.R. 23/04/2013: a circa 3,5 km verso sud da WTG05;
5. **Matinelle** in Palazzo San Gervasio - D.D.R. del 18/01/2012: a circa 3 km verso sud ovest da WTG10;
6. **Sanzanello** in Venosa - D.CO.RE.PA.CU. N. 17 del 16/04/2021: a circa 9,7 km verso ovest da WTG01;
7. **Trinità** in Venosa - D.M 21/10/1993: a circa 5,20 km verso sud ovest da WTG01;
8. **Finocchiaro** in Lavello - D.D.R del 08/07/2013: a circa 5 km verso nord ovest da WTG01;
9. **Foragine** in Lavello - D.S.R. del 13/07/2004: a circa 6,8 km verso nord ovest da WTG01;
10. **Carrozze/Cimitero/Gravetta** in Lavello - D.M. 07/02/1980 / P.S. 18/10/1986 / D.M. 18/06/1991: a circa 8,3 km verso nord ovest da WTG01;




11. **Cervarezza** in Banzi - D.M. 10/03/1977: a circa 9 km verso sud est da WTG10;
 12. **San Felice** in Lavello - D.D.R. 23/08/2006 e D.M. 03/09/1995: a circa 9 km verso nord ovest da WTG01;
 13. **Posta Scioscia** in Lavello - D.M. 29/03/1977: a circa 9,5 km verso nord da WTG01;
- TRATTURI
14. **Regio Tratturo Melfi** - Castellaneta nr. 018/019/022 - PZ: a circa 300 m verso sud da WTG02;
 15. **Regio Tratturello Venosa - Ofanto** nr. 023 - PZ: a circa 500 m verso nord ovest da WTG01;
 16. **Regio Tratturello di Notarchirico** nr. 024 - PZ: a circa 3,5 km verso sud da WTG06;
 17. **Tratturello Comunale** a Palazzo San Gervasio nr. 044 - PZ: a circa 4 km verso sud est da WTG10;
 18. **Tratturo Comunale** Al Piano a Palazzo San Gervasio nr. 045 - PZ: a circa 4 km verso sud est da WTG10;
 19. **Tratturo Comunale** di Genzano a Maschito nr. 043 - PZ: a circa 7 km verso sud da WTG06

CONSIDERATO che, relativamente all'esistenza di beni tutelati *ope legis* ai sensi dell'articolo 10, comma 1 (con indicazione dello stato delle procedure di cui all'articolo 12 del Codice):

Nell'area più prossima all'impianto in esame sono presenti molti punti di interesse archeologico, noti in letteratura da precedenti indagini topografiche dirette ed indirette sul territorio. Come risultante dalla Relazione Archeologica di progetto sono presenti n. 72 siti archeologici noti;

CONSIDERATO che, per quel che concerne i vincoli o previsioni vincolanti derivanti da norme di piano paesaggistico, piano regolatore ovvero di altri strumenti di pianificazione relativi alla individuazione e tutela di beni architettonici e/o di beni archeologici, si riscontra quanto segue:

Interferenze con l'Ager Ofantino, zona di interesse archeologico, ex art.142, comma 1, lett. m) proposta dal PPR in corso di adozione.



Zone di interesse archeologico proposte dal PPR (Cfr. Elaborato A.17.3-1_Relazione Paesaggistica)

CONSIDERATI, in particolare, i seguenti IMPATTI VERIFICATI O POTENZIALI:


Beni paesaggistici

Valutata la compatibilità dell'intervento con il contesto paesaggistico derivanti dalle analisi dei SIA (intervisibilità, etc.) nonché la qualità architettonica (rilevata sulla base delle carenze progettuali nell'ambito delle varie fasi di progettazione), dall'elaborato denominato "A.17.3.1_Allegati grafici alla relazione paesaggistica" si evince che:

1. L'impianto eolico di progetto risulta quasi interamente visibile dal territorio comunale di Montemilone, da gran parte del territorio comunale di Venosa, Lavello e Palazzo San Gervasio; esso risulta in parte visibile da una porzione del territorio di Maschito e dal territorio del comune di Spinazzola (Puglia).

Dagli elaborati denominati A.17.3.2_Fotoinserimenti *ante* e *post operam* e A_17_3_2_FOTOINSERIMENTI_ANTE_E_POST_OPERAM_REV01 si evincono le seguenti criticità:

2. dal ricettore dinamico Strada Provinciale Montemilone – Venosa sono visibili tutti gli aerogeneratori di progetto nella loro interezza;
3. da Viale Villa D'Errico a Palazzo San Gervasio sono visibili tutti gli aerogeneratori di progetto;
4. dal ricettore dinamico Strada Provinciale 18 Ofantina sono visibili tutti gli aerogeneratori nella loro interezza;
5. dalla Frazione Boreano in Venosa, area che comprende le Masserie Trentangeli e Saraceno – Quaranta, sono visibili n°7 aerogeneratori nella loro interezza; si specifica che i punti di presa non sono ubicati nelle immediate vicinanze delle suddette masserie;
6. dal ricettore dinamico Strada Statale 655 è visibile tutto il parco eolico;
7. dalla strada provinciale 69 Lavello – Ofantina son visibili tutti gli aerogeneratori di progetto nella loro interezza.



Mappa dell'intervisibilità teorica
(Immagine Estratta dall'Elaborato Relazione Paesaggistica)

Inoltre, per quel che concerne i punti di vista da punti sensibili nell'area di analisi, non tutti contemplati nell'ambito dei fotoinserimenti, si segnalano invece quelli tra i più importanti in quanto punti panoramici e di belvedere:

- **Vallone Esca e S. Nicola** inf. nr. 580: a circa 800m verso nord est da WTG10;
- **Fiumara di Venosa e Matinella**: a circa 1,30 km verso sud da WTG10;
- **Vallone Cormita** inf. nr. 581: a circa 1,6 km verso nord da WTG05;
- **Vallone Li Carcarari** inf. nr. 593: a circa 1,6 km verso sud da WTG06.

Beni architettonici

Dall'analisi sulla compatibilità dell'intervento con il contesto architettonico e, in particolare, con i beni architettonici tutelati o vincolati presenti nell'area o nelle immediate vicinanze, si registra che l'impianto eolico progettato determini impatti sui seguenti monumenti:

- **Masseria Matinella - Veltri** (Venosa – F.25 / P.2), da cui sono visibili tutti gli aerogeneratori di progetto, con una distanza di circa 1,30 Km dal più vicino aerogeneratore WTG04, in direzione sud, circa 1,8 Km verso sud da WTG02 e WTG06, circa 2,5 Km verso sud ovest da WTG08, circa 2,2 Km verso sud da WTG07, circa 2,3 Km verso sud da WTG03, circa 3 Km verso sud ovest da WTG09 e WTG10;
- **Masseria Trentangeli** (Venosa – F.12 / P.56), da cui sono visibili quasi tutti gli aerogeneratori di progetto, con una distanza di circa 3 Km verso ovest da WTG01;
- **Masseria Casone** (Venosa – F.4 / P.2), che dista circa 4,50 Km dal più vicino aerogeneratore WTG01, da cui sono visibili tutti gli aerogeneratori di progetto nella loro interezza;
- **Masseria Saraceno – Quaranta**, in Venosa, da cui sono visibili tutti gli aerogeneratori di progetto nella loro interezza;
- **Masseria Finocchiaro**, in Lavello, da cui sono visibili tutti gli aerogeneratori di progetto, gran parte per la sola parte della navicella;
- **Masseria Bosco delle Rose**, in Lavello, da cui sono visibili n°2 aerogeneratori per la sola parte della navicella;
- **Masseria Jannuzzo**, in Lavello, da cui sono visibili tutti gli aerogeneratori di progetto nella loro interezza.
- **Castello svevo di Palazzo S. Gervasio**: il fotoinserimento prodotto scaturisce da un punto di presa che sembrerebbe non idoneo, ossia individuato a quota stradale, all'incrocio tra Corso Manfredi e via Succursale; non è stato prodotto un fotoinserimento significativo dagli affacci del castello o quantomeno dalla fascia di belvedere che lo circonda, posta ad un'altezza media di 2 m dal livello stradale e dalla quale dovrebbe essere visibile l'impianto di progetto.

Beni archeologici

2.3.a Analisi sulla compatibilità dell'intervento con il contesto archeologico e in particolare con i beni archeologici tutelati o vincolati presenti nell'area o nelle immediate vicinanze.

L'assenza di indagini sistematiche in passato nel territorio determina una scarsa conoscenza del reale potenziale archeologico dell'area direttamente interessata dal progetto. Più recenti rinvenimenti archeologici nell'area limitrofa dimostrano che il comprensorio è interessato da un lungo e diffuso popolamento. Montemilone, in particolare, costituisce un significativo luogo di frontiera tra Venosa, fulcro dell'*ager Venusinus* e Canosa, centro attorno a cui gravita l'*ager Ofantino*, anche per la parte che attualmente ricade in Basilicata.

In merito all'analisi dell'impatto visivo del parco eolico sui beni archeologici, si evidenzia che buona parte dell'impianto risulterebbe visibile da:

- **sito archeologico di Notarchirico** in Venosa è interamente visibile un aerogeneratore e sono visibili altri tre aerogeneratori per parte dell'altezza e tutta la navicella;
- dal **sito archeologico della Maddalena** (Catacombe ebraiche), in Venosa, è visibile tutto l'impianto eolico di progetto, molti aerogeneratori sono visibili per intero, alcuni per buona parte dell'altezza o solo per la navicella;
- dal **sito archeologico della Maddalena** (Catacombe ebraiche), in Venosa, è visibile tutto l'impianto eolico di progetto, molti aerogeneratori sono visibili per intero, alcuni per buona parte dell'altezza o solo per la navicella;

Non sono stati prodotti fotoinserti dai seguenti punti sensibili:

- Area archeologica **Tufarello** in Venosa;
- Area archeologica di **Mangiaguadagno** in Venosa;
- Area archeologica di **Matinelle** in Palazzo San Gervasio;
- Area archeologica di **Finocchiaro** in Lavello;
- **Regio Tratturo Melfi - Castellaneta** nr. 018/019/022 – PZ;
- **Regio Tratturello di Notarchirico** nr. 024 – PZ;
- **Tratturello Comunale** in Palazzo San Gervasio nr. 044 – PZ;
- **Tratturo Comunale Al Piano** in Palazzo San Gervasio nr. 045 – PZ;
- **Tratturo Comunale di Genzano** in Maschito nr. 043 – PZ.

IMPATTI CUMULATIVI

RILEVATO che, in merito all'indicazione degli interventi collaterali a quello in esame già programmati ed autorizzati per la stessa area, ovvero in itinere (solo quelli che abbiano una rilevanza tale da costituire insieme all'intervento in esame un impatto paesaggistico non accettabile), sono censibili i seguenti impianti:

Parchi esistenti (dal portale RSDI della Regione Basilicata)

- Parco eolico n°3 nel comune di Lavello (n°12 aerogeneratori). Potenza complessiva 39,6 MW;



- Parco eolico n°39 nel comune di Lavello (n°7 aerogeneratori). Potenza complessiva 14 MW;
- Parco eolico n°46 nel comune di Lavello (n°7 aerogeneratori). Potenza complessiva 14 MW;
- Parco eolico n. 21 nel comune di Palazzo S. Gervasio (n. 17 aerogeneratori). Potenza complessiva 34MW;
- Parco eolico n. 13 nel comune di Banzi (n. 5 aerogeneratori). Potenza complessiva 10MW;
- Parco eolico n. 14 nel comune di Banzi (n. 15 aerogeneratori). Potenza complessiva 30MW;

Parchi autorizzati (dal portale RSDI della Regione Basilicata)

- Parco eolico n. 48 nel comune di Palazzo S. Gervasio (n. 08 aerogeneratori). Potenza complessiva 16MW;
- Parco eolico n. 64 nel comune di Palazzo S. Gervasio (n. 18 aerogeneratori). Potenza complessiva 36MW;
- Parco eolico n. 65 nel comune di Palazzo S. Gervasio (n. 08 aerogeneratori). Potenza complessiva 16MW;
- Parco eolico n. 52 nel comune di Montemilone (n. 05 aerogeneratori). Potenza complessiva 18MW;
- Parco eolico n. 56 nel comune di Montemilone (n. 17 aerogeneratori). Potenza complessiva 60MW;
- Parco eolico n. 69 nei comuni di Venosa - Maschito (n. 9 aerogeneratori). Potenza complessiva 38,9 MW;

Parchi eolici in corso di istruttoria fortemente interferenti con il parco in oggetto:

- Parco eolico n. 69 nei comuni di Venosa - Maschito (n. 9 aerogeneratori). Potenza complessiva 38,9 MW;
- Parco eolico proposto dalla società COGEIN ENERGY S.r.l., localizzato in Venosa, in località Boreano; istanza di PAUR presentata in data 07/08/2020;
- Parco eolico proposto dalla società WINDERG S.r.l., localizzato nel Comune di Montemilone; istanza di PAUR presentata in data 06/07/2020 e 20/07/2020;
- Parco eolico proposto dalla società MILLEK S.r.l., localizzato nel Comune di Montemilone; codice pratica ID_VIP: 5734, istanza di VIA presentata in data 16/12/2020;
- Parco eolico proposto dalla società NAUSICAA S.r.l. S.r.l., localizzato nei Comuni di Montemilone e Venosa, denominato "Impianto Gaudiano"; codice pratica ID_VIP: 6033, istanza di VIA presentata in data 08/04/2021.


Si evidenziano, inoltre, anche diversi minieolici ricadenti nell'area vasta di analisi.

A riguardo si deve peraltro osservare che l'impianto, così concepito (aerogeneratori, cavidotto, cabina di raccolta, strade e piazzole), si andrebbe ad inserire in un'area contraddistinta da un paesaggio a carattere prevalentemente rurale, già interessato dalla presenza di altri impianti FER, per lo più eolici, realizzati o autorizzati. Sicché, l'impianto in argomento si andrebbe ad aggiungere alle numerose pale eoliche di grossa taglia, il cui numero complessivo genera, nel complesso, un 'effetto selva', insostenibile sul piano della compatibilità paesaggistica.




*

Va invece ribadito che la previsione di nuovi impianti in aree già interessate dalla diffusa presenza di altri impianti energetici contribuisce non solo al cosiddetto ‘effetto selva’, ma anche alla progressiva perdita di lacerti di paesaggio naturale, andando a gravare su un territorio che non deve essere sacrificato in nome di una ormai consolidata ‘eolizzazione’ e trasformazione in ‘distretto energetico’ dello stesso.



PPR Basilicata: Quadro conoscitivo
(Immagine Estratta dal sito <https://rsdi.regione.basilicata.it/viewGis>)

Segue la documentazione fotografica inerente ai più significativi fotoinserimenti prodotti dalla Società proponente (Cfr. Elaborato A.17.3.2_ *FOTOINSERIMENTI ANTE E POST OPERAM*)



Planimetria con indicazione dei coni ottici (immagine Estratta dall'elaborato A.17.3.2_ *Relazione Paesaggistica; FOTOINSERIMENTI ANTE E POST OPERAM*)





Vista n. 01



Vista n. 02

RITENUTO che, come contenuto nella Sentenza TAR Molise n. 399/2013: «...l'esigenza di tutela del paesaggio non è determinata dal suo grado di inquinamento, quasi che in tutti i casi di degrado ambientale sarebbe preclusa ogni ulteriore protezione del paesaggio riconosciuto meritevole di tutela, in quanto l'imposizione del vincolo serve anche a prevenire l'aggravamento della



situazione ed a perseguirne il possibile recupero (giurisprudenza consolidata, cfr. Consiglio di Stato, sez. VI, 11 giugno 2012, n. 3401; Consiglio di Stato, sez. VI, 27 aprile, n. 2377)».

Infine, secondo il TAR Campania, che, con sentenza n. 04878/2017 del 18/10/2017, si è espresso su un ricorso fatto da una società intenzionata a operare nel Comune di Lacedonia, «il territorio è una risorsa limitata e non riproducibile: sicché, se in tali zone è già stato realizzato un considerevole numero di impianti non può essere ritenuto irragionevole un divieto di ulteriori installazioni».

CONSIDERATO inoltre che, con riferimento all'alto indice di significatività archeologica, posto in luce nei contributi istruttori redatti dagli Uffici di questo Ministero, la presenza di altri campi eolici nel medesimo territorio non può di per sé costituire un avallo alla costruzione di nuovi impianti: deve anche essere considerato da una parte il fatto che un eccessivo affollamento di aerogeneratori muta irrimediabilmente la percezione di un paesaggio archeologico che ancora conserva caratteristiche antiche nell'utilizzo dei terreni e nel popolamento e dall'altra la necessità di preservare per quanto possibile i depositi archeologici ancora intatti esistenti nel sottosuolo.

Orbene, nel condividere quanto espresso in merito dalla competente Soprintendenza e dal Servizio II nei rispettivi contributi istruttori, si coglie l'occasione per sottolineare come l'interferenza descritta da questo Ministero, al di là del grado di rischio/impatto archeologico valutato, dipenda anche dalla notevole altezza delle turbine proposte, che, divenendo attrattori visivamente dominanti del paesaggio, finiscono per predominare sulle altre caratteristiche del contesto, a cui risultano totalmente Estranee, e per inficiare iniziative di valorizzazione futura del territorio, da attuarsi attraverso la tutela e la valorizzazione dei "sistemi dei beni culturali nei contesti agro-ambientali", in coerenza con gli obiettivi e le strategie previste dal PPR.

Si richiama, a tal proposito, anche la Sentenza TAR Salerno n. 2213 dell'11 novembre 2013 che ribadisce perentoriamente che il parere favorevole (ndr) «non è assentibile sulla sola base delle (presunte, ndr) utilità dalla tipologia del nuovo utilizzo» (produzione di energia da fonti rinnovabili, ndr). Di più, recita la sentenza, *«in presenza di opere che si manifestano nella loro imponenza e per questo sono immediatamente percepibili e riconoscibili quali corpi Estranei – e, di certo, un impianto eolico che consta di ben diciannove aerogeneratori presenta simili caratteristiche – il giudizio di incidenza paesaggistica non può limitarsi alla circostanza che tali opere non coinvolgono aree direttamente soggette a vincolo»*. «In altri termini se le opere predette sono in grado di mutare la percezione visiva del paesaggio, il rischio di compromissione dell'effettività del vincolo, quantunque riguardante beni ed aree diverse da quelle interessate dal progetto, finisce per essere molto alto»;

VISTO e CONSIDERATO che, per quanto attiene al quadro programmatico:

- il **“Piano Strategico di Sviluppo del Turismo 2017-2022” (PST)**, elaborato dal Comitato Permanente di Promozione del Turismo, con il coordinamento della Direzione Generale Turismo del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo, al fine di dare operatività all'indirizzo strategico e dotare di una visione unitaria *“l'Italia del turismo e della cultura”*, pone, con un orizzonte temporale di sei anni (2017-2022), il settore turistico



al centro delle politiche di sviluppo del Paese valorizzando le attività di analisi e indirizzo già realizzate in tema di innovazione e rilancio del turismo:

- come **“Obiettivo Generale A – Innovare, specializzare ed integrare l’offerta nazionale”**, al fine di ampliare l’offerta turistica nazionale per renderla più sostenibile e più competitiva rispetto alle dinamiche in atto, **mira al pieno utilizzo del vantaggio competitivo legato alla pluralità e alla varietà di patrimoni culturali, naturali, antropologici e di altra natura, espressi anche attraverso le competenze, i saperi, i talenti e le tradizioni locali;**
- in linea con gli orientamenti europei, il PST promuove un approccio integrato al turismo perseguendo **la fruizione responsabile dei contesti paesaggistici diffusi, quali le aree protette terrestri e marine e le aree montane e rurali, e le relative produzioni agroalimentari;**
- **Il medesimo PST**, tra le azioni a sostegno della **“strategia nazionale per i parchi, le aree protette, aree rurali e aree interne”** (punto A.2.4) afferma che:
 - **per le destinazioni – quali le aree rurali, protette, interne e i parchi –** caratterizzate da un’importante dotazione di risorse territoriali, ma che non hanno ancora sviluppato una capacità di offerta turistica adeguata, nell’ambito della Strategia nazionale per la biodiversità, il turismo risulta una leva importante per il rilancio della loro economia;
 - è, pertanto, indispensabile l’integrazione con le altre “filiera” presenti sui rispettivi territori, **con particolare riferimento alla filiera paesaggio-natura-agricoltura-cultura che punta alla valorizzazione integrata di risorse paesaggistiche e naturali, produzione agro-alimentare di qualità e di un patrimonio culturale riconosciuto;**
- **a livello regionale, il Piano Turistico Regionale (PO FESR Basilicata 2007-2013), evidenzia come:**
 - lo stesso patrimonio delle tante chiese e tradizioni religiose, per quanto significativo e in certi casi straordinario (come per le chiese rupestri) non è sufficiente a definire il tratto ‘dominante’ della regione: valori riconosciuti e considerati “sopra soglia”, ossia di significativa rilevanza sono invece quelli legati all’idea di un territorio caratterizzato da una natura preservata, **da un mix suggestivo di piccoli e caratteristici borghi in più che gradevoli spazi rurali, in una parola dal paesaggio culturale lucano;**
 - la prospettiva è quella di dar vita a un disegno di economia della cultura, e dunque a nuove filiere di sviluppo locale, dove **paesaggio storico, natura, storia e cultura divengono emozioni, comunicazione, conoscenza, intrattenimento, spettacolo, la prima necessità è quella che a partire dal potenziamento dell’esistente si articola in un primo insieme di grandi attrattori;**
- in questa visione:
 - il paesaggio riveste un ruolo fondamentale nella strategia di valorizzazione turistica sostenibile come elemento unificatore degli elementi di attrazione materiali e immateriali;
 - il paesaggio inteso in senso lato identifica e diversifica i territori italiani e può essere considerato come l’attrattore strategico in grado di attirare nuovi flussi e redistribuirli sul territorio, mitigando la polarizzazione verso le destinazioni canoniche;



- le innovazioni, per rispondere alle esigenze della domanda, richiedono anche di innovare la permeabilità fisica e culturale dei luoghi: cammini storici, itinerari culturali, sentieri, messa a sistema di “itinerari culturali” del Consiglio d’Europa diventano il presupposto per un’innovazione della fruizione del paesaggio in chiave turistica che si coniuga con il riutilizzo del patrimonio edilizio storico e tradizionale diffuso e sottoutilizzato e con la promozione delle specificità e qualità dei prodotti alimentari e della cultura materiale e immateriale dei luoghi;

TENUTO CONTO che, sulla base di una nuova consapevolezza del peso crescente che va assumendo il turismo e delle possibilità di ulteriore sviluppo dell’intera filiera, la riforma in atto del quadro normativo di riferimento per il riordino del sistema turistico regionale, persegue:

- il passaggio da una visione settoriale a una di sistema;
- l’integrazione tra i diversi attori e fattori che concorrono a definire il sistema turismo, coordinamento delle azioni e delle iniziative per superare frammentarietà e disarticolazione della spesa;
- nuovi modelli di governance e individuazione dei sistemi turistici locali, come esiti di un percorso di riorganizzazione e promozione territoriale;
- l’impegno delle politiche pubbliche è, innanzitutto, rivolto a **migliorare i fattori di contesto, a preservare il paesaggio naturale e culturale, rafforzare la dotazione delle risorse disponibili anche per un “utilizzo turistico eco-compatibile”, nella prospettiva più ampia di un armonico sviluppo locale**, per accrescere i fattori di attrattività e competitività complessiva della Basilicata;

CONSIDERATO, inoltre, che, dai risultati di una inchiesta effettuata nel 2007 su 14 giornalisti, italiani e stranieri, specializzati sul turismo, il punto di vista degli opinion *leaders* sui punti di forza e debolezza della Basilicata, vengono indicati, tra i punti di forza, il fascino del “paesaggio preservato” e della “piccola” regione a dimensione umana, i luoghi ancora da scoprire, e una enogastronomia apprezzata a partire dall’Aglianico del Vulture come un paradiso sinonimo di libertà e di spettacolo;

CONSIDERATO che,

- il principio secondo cui, il paesaggio, con l’evoluzione concettuale consolidatasi negli ultimi anni e che ha avuto la sua consacrazione nella Convenzione Europea del Paesaggio sottoscritta a Firenze nel 2000, costituisce “... *una determinata parte di territorio, così come viene percepita dalle popolazioni, il cui carattere deriva dall’azione di fattori naturali e/o umani e delle loro interrelazioni*” (art. 1 lettera a), e, in quanto tale, un fattore importante per il benessere sociale ed una risorsa per lo sviluppo sostenibile, nonché un patrimonio culturale di ogni territorio da tramandare alle future generazioni;
- nei nuovi scenari **del governo del territorio rurale** per un uso sostenibile delle risorse agricole e conformemente a quanto previsto dal Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio:
 - **la qualità paesaggistica non viene riferita esclusivamente ai bei paesaggi naturali con elevate valenze ambientali, ma anche ai paesaggi agrari, che risulterebbero caratteristici nella definizione dell’identità di un determinato territorio;**



- **in molti contesti, un determinato territorio si identifica proprio con il suo paesaggio agrario quale bene collettivo da tutelare e, contemporaneamente, come funzione di produzione di Esternalità positive attribuita all'agricoltura;**

CONSIDERATO che, con particolare riferimento ai “paesaggi rurali storici”:

- l'attenzione per il paesaggio è legata ad una profonda evoluzione della società e delle politiche dello sviluppo rurale, passate da un approccio settoriale, caratterizzato da interventi di tipo puntuale, ad una concezione che valorizza la **dimensione territoriale**, per la quale è necessario lo sviluppo di un «progetto di territorio», per il quale il paesaggio si presenta oggi come un paradigma di riferimento più efficace rispetto alle sole istanze produttive o ambientali, offrendo un punto di riferimento molto più vicino ai reali valori espressi dal nostro territorio;
- il mantenimento di colture che mostrano persistenze storiche plurimillinarie, mantenendo le loro funzioni produttive e grandi valenze Estetiche, il ruolo crescente di fenomeni quali il turismo rurale e l'interesse per la qualità della vita abbinata al territorio rurale, rivelano non solo l'attenzione del coltivatore alle sue radici storiche, ma anche il crescente interesse della popolazione che intende così riallacciare i suoi legami con la terra, sfaldati dalla modernità;

CONSIDERATO e VALUTATO, inoltre, che dal “Primo Rapporto sullo Stato del Paesaggio Rurale”, elaborato a cura della segreteria tecnico-scientifica per il sostegno delle attività dell'Osservatorio Laboratorio del Paesaggio e dei Beni Culturali (CULTLAB) – dell'Università degli Studi di Firenze (Settembre 2018) – emerge come:

- i paesaggi rurali, indissolubilmente legati alle pratiche tradizionali mantenute e trasmesse da generazioni di produttori (agricoltori, pastori e boscaioli) costituiscono complessi sistemi basati su tecniche ingegnose e diversificate che hanno fornito un contributo fondamentale alla costruzione ed al mantenimento del nostro patrimonio storico, culturale e naturale, rappresentando il continuo adattamento a condizioni ambientali difficili, fornendo molteplici prodotti e servizi, contribuendo alla qualità della vita e producendo paesaggi di grande bellezza;
- in tema di **vulnerabilità del paesaggio**, i dati relativi alla realizzazione di centrali eoliche sollevano un caso di grande attualità: le tendenze attuali volte allo sviluppo delle energie rinnovabili nel nostro paese sembrano spesso scordare che il patrimonio paesaggistico nazionale contribuisce al progresso dell'umanità, all'economia e alla qualità della vita in misura maggiore, rispetto al contributo che le centrali eoliche possono dare alla soluzione del problema energetico e della mitigazione del riscaldamento climatico;
- fermo restando la necessità di trovare una soluzione ai problemi energetici, gli ambiziosi progetti di centrali eoliche portati avanti da Regioni con vasti patrimoni paesaggistici, dovrebbero tenere conto dell'impatto negativo sul patrimonio paesaggistico;

CONSIDERATO che la tutela dei paesaggi rurali tradizionali può essere garantita solo se:

- le comunità locali riconoscono il loro valore culturale e identitario;
- la tutela diviene uno strumento per migliorare la redditività dei fattori produttivi impiegati in agricoltura (in particolare del lavoro);



*

CONSIDERATO che tra gli strumenti per migliorare la redditività dei fattori produttivi impiegati in agricoltura tramite la valorizzazione dei paesaggi rurali tradizionali vengono individuate:

- l'acquisizione di potere di mercato per le **produzioni agro-alimentari legate al paesaggio tradizionale** (introduzione di un marchio);
- **lo sviluppo del turismo rurale** e individuazione di strumenti per il riconoscimento delle relazioni di complementarità esistenti tra turismo, agricoltura e **conservazione del paesaggio tradizionale**;
- l'erogazione da parte dei Piani di Sviluppo Rurale di **incentivi mirati alla gestione e manutenzione dei paesaggi tradizionali**;
- l'individuazione di percorsi tecnologici innovativi compatibili con la conservazione del paesaggio tradizionale;

CONSIDERATO che con D.M. 10-9-2010 (G.U. 18/09/2010 n. 219) del Ministero dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e del Ministero per i beni e le attività culturali, sono state approvate le "*Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili*" previste dall'art. 12, comma 10 del D.Lgs. n. 387/2003, che, in particolare alla parte IV "*Inserimento degli impianti nel paesaggio e sul territorio – Punto 16.1 dei "Criteri generali"*", prescrivono di assicurare:

- alla lettera e) "*una progettazione legata alle specificità dell'area in cui viene realizzato l'intervento; con riguardo alla localizzazione in aree agricole, assume rilevanza l'integrazione dell'impianto nel contesto delle tradizioni agroalimentari locali e del paesaggio rurale, sia per quanto attiene alla sua realizzazione che al suo esercizio*";
- al punto 16.4 che "*Nell'autorizzare progetti localizzati in zone agricole caratterizzate da produzioni agro-alimentari di qualità (produzioni biologiche, produzioni D.O.P., I.G.P., S.T.G., D.O.C., D.O.C.G., produzioni tradizionali) e/o di particolare pregio rispetto al contesto paesaggistico-culturale, deve essere verificato che l'insediamento e l'esercizio dell'impianto non comprometta o interferisca negativamente con le finalità perseguite dalle disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della biodiversità, così come del patrimonio culturale e del paesaggio rurale*";

CONSIDERATO che, in materia di "Tutela, governo ed uso del territorio" la Legge regionale della Basilicata 11 agosto 1999, n. 23, all'art. 12 bis stabilisce che "*la Regione, ai fini dell'art. 145 del D. Lgs. n. 42/2004, redige il Piano Paesaggistico Regionale quale unico strumento di tutela, governo ed uso del territorio della Basilicata sulla base di quanto stabilito nell'Intesa sottoscritta da Regione, Ministero dei Beni e delle attività Culturali e del Turismo e Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare*";

CONSIDERATO che, a tal fine:

- il quadro normativo di riferimento per la pianificazione paesaggistica regionale è costituito dalla Convenzione europea del paesaggio (CEP) sottoscritta a Firenze nel 2000, ratificata dall'Italia con L. 14/2006 e dal Codice dei beni culturali e del paesaggio D.Lgs. n. 42/2004



che impongono una struttura di piano paesaggistico evoluta e diversa dai piani paesistici approvati in attuazione della L. 431/85 negli anni novanta;

- le attività di elaborazione del Piano Paesaggistico Regionale (PPR), avviate sulla base del Protocollo di intesa sottoscritto il 14 settembre 2011 tra MiBACT, MATTM e Regione Basilicata e coordinate dal Comitato Tecnico istituito con Determinazione Dirigenziale n. 7502.2012/D.01284 del 19/09/2012 del Dipartimento Ambiente e Territorio della Regione, sono tuttora in corso;
- in attuazione di quanto previsto dall'art. 2, c. 4 dell'Intesa di copianificazione, a seguito della costituzione nel 2012 di un apposito gruppo di lavoro interistituzionale è stato elaborato un documento per la **“individuazione delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili”**, approvato dal Comitato Tecnico Paritetico in data 03/10/2013;
- tale documento è stato recepito con **Legge Regionale 30 dicembre 2015, n. 54** *“Recepimento dei criteri per il corretto inserimento nel paesaggio e sul territorio degli impianti da fonti di energia rinnovabili ai sensi del D.M. 10.9.2010”*;

TENUTO CONTO che il **“Documento programmatico per la redazione del Piano Paesaggistico Regionale (PPR)”**, validato nella seduta del Comitato Tecnico Paritetico del 27 novembre 2018, nel definire lo scenario strategico del PPR:

- nel farsi interprete del profondo connubio dell'uomo con la sua terra, si pone come obiettivo strategico la tutela e la valorizzazione dello spazio rurale multifunzionale e della sua diversità paesaggistica, nell'imprescindibile legame con le forme del sistema insediativo urbano;
- per recuperare l'attenzione **al territorio rurale** letto nel suo significato valoriale della comunità lucana, afferma alcuni principi fondamentali quali il riconoscimento della **centralità del territorio rurale** nella storia della comunità lucana partendo dal convincimento che lo spazio rurale rappresenta nel suo complesso un bene pubblico e la sua conservazione e valorizzazione deve essere il grande progetto di sviluppo sostenibile di un bene pubblico;
- l'importanza della multifunzionalità del **territorio rurale e aperto** deriva dalla sua capacità di produrre un flusso di beni e servizi utili alla collettività nel suo insieme, legati non solo alla produzione primaria (alimenti, legno, fibre, biomasse), ma anche alla ricostituzione delle risorse di base (aria, acqua, suolo), alla conservazione degli ecosistemi, della biodiversità, del paesaggio, al turismo, alle occasioni di ricreazione e vita all'aria aperta, al mantenimento di stili di vita, culture, tradizioni locali;
- **il territorio rurale costituisce l'elemento identificativo e percettivo dell'essere della comunità lucana** e la sensibilità diffusa di attaccamento alla terra (non nel significato astratto del termine ma in senso filosofico di spazio con cui la comunità si identifica, con cui ha un rapporto partecipe, familiare, è dimora materna) è esigenza di conservazione o di resilienza;
- al di là delle definizioni, **l'immagine dominante della Basilicata è legata al suo Esteso spazio rurale, inteso come luogo di dialogo tra spazio costruito e territorio aperto;**



- questo grande spazio, nel tempo custode e segno evidente del passaggio della storia delle vicende umane, del forte contrasto tra natura, agricoltura ed attività antropiche nella storia economica e politica regionale, si caratterizza, nelle diverse porzioni geografiche, **come una molteplicità di paesaggi in un alternarsi di tipologie** di habitat naturali e seminaturali, di trame colturali, mosaici complessi a diversi gradi di concentrazione, **centri abitati dalla leggibile matrice storica degli insediamenti e della rete infrastrutturale che segnano lo spazio rurale;**
- spazio rurale da declinare al plurale, territori diversi, ciascuno dei quali ha un suo sistema produttivo, le sue filiere, i suoi prodotti di qualità;
- con questo Esteso ambiente agro naturale si relazionano i centri abitati, arroccati o adagiati, a costituire un fragile sistema insediativo riccamente connotato di identità storica;
- tra i due sistemi permangono spazi di transizione, in alcuni casi sede di un mosaico paesaggistico ancora variegato (campi arati e giardini), in altri caratterizzati da dismissione di colture e da abbandono, comunque occupati da un fitto reticolo di relazioni (viabilità storica, tratturi, sentieri), di segni testimoniali dell'attività agricola (cantine, cellari, palmenti), di architetture rurali disseminate lungo il corso dei fiumi (mulini per la macinazione, piccoli opifici, casoni, case rurali, masserie) che rimandano codici di rappresentazione specifica delle comunità locali;

CONSIDERATO che, sulla base di tali presupposti, il PPR intende fare un percorso di conoscenza, ricostruzione, conservazione, riappropriazione di qualità e di valorizzazione in rete della ricchezza di segni di tale patrimonio rurale storico nella consapevolezza, in primo luogo, che:

- la continua espansione delle aree urbanizzate pone la necessità di **contenere i consumi di suolo, la dispersione insediativa e la frammentazione dello spazio rurale, con la sua banalizzazione e il rapido declino della sua multifunzionalità;**
- **la proliferazione indiscriminata delle reti energetiche rinnovabili (soprattutto eolico)** che hanno già invaso i profili collinari, impongono, con la ristrutturazione dell'agricoltura che conduce ad una sempre più marcata differenziazione dei sistemi agricoli a scala territoriale, **una irreversibile semplificazione a senso unico dei contesti rurali;**

CONSIDERATO e VALUTATO che tutti questi processi producono modificazioni veloci dei paesaggi culturali della Basilicata, che devono essere valutate, indirizzate, governate con **l'obiettivo di preservare la dotazione dei beni comuni fondamentali della comunità lucana, quali le terre, gli ecosistemi, i paesaggi, e che, in conseguenza di tale visione territoriale, il Documento Programmatico del PPR individua tra gli obiettivi prioritari il "Mantenimento o ricostruzione di qualità dei paesaggi" mediante:**

- la conservazione e tutela della biodiversità (*buono stato di salute del paesaggio*);
- il contenimento del consumo di suolo e di paesaggio, dovuto sia per l'espansione delle aree urbane e per fenomeni di frammentazione del territorio, **sia per le trasformazioni dell'ambiente prettamente rurale a causa dell'uso delle terre agricole per la produzione di energia con l'insediamento di grandi complessi produttivi-energetici (fotovoltaico a terra ed eolico);**



- la Creazione di reti: a) infrastruttura verde come rete ecologica e di fruizione; b) patrimonio in rete;

RILEVATO, inoltre, che, nel medesimo “Documento programmatico per la redazione del Piano Paesaggistico Regionale (PPR)”, in merito alla **localizzazione degli impianti di produzione energetica da fonti rinnovabili, si evidenzia come:**

- i dati attuali relativi agli obiettivi produttivi di energia elettrica da fonti rinnovabili, riportano che la Regione Basilicata ha autorizzato la costruzione e l’esercizio di impianti eolici, fotovoltaici, idroelettrici e da biomasse per una potenza in totale superiore a quella prevista dal Piano di Indirizzo Energetico Ambientale Regionale (PIEAR) a tutto il 2020, superando la quota attribuita dal Governo con il *burding sharing* avendo consentito con la L.R. n.8/2012 l’aumento del 50% della soglia obiettivo di potenza (che pertanto diventa di 2.157 MW), collocandosi in tal modo al primo posto in Italia per produzione di energia da fonti rinnovabili;
- la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili della Regione Basilicata come risulta da alcune fonti ufficiali è attualmente pari a 2.450 GWh/anno corrispondente all’87% di quella complessiva pari a circa 2.805 GWh/anno, mentre quella prevista dal PIEAR corrispondente al fabbisogno interno relativa all’anno 2020 è pari a 3.827 GWh/anno con un deficit produttivo stimato di energia di 1.022 GWh/anno, corrispondente al 26 % da importare dall’Esterno;
- a trainare l’ottima performance della Regione Basilicata è principalmente l’energia elettrica derivante dagli impianti eolici con una produzione di 3.467 kWh e dal fotovoltaico con 890 kWh prodotti per abitante;

CONSIDERATO e VALUTATO che,

- è indubbio che la forte concentrazione di installazioni di apparati tecnologici di rilevanti proporzioni, chiaramente percepibili nel territorio rurale, in taluni contesti ad elevata sensibilità paesaggistica e percettiva, hanno prodotto, a secondo della intensità e concentrazione, nuovi paesaggi caratterizzati da notevoli alterazioni delle visuali e dei tratti identitari dei luoghi;
- questa critica situazione e l’aggiornamento del PIEAR al 2020, nelle more della approvazione del Piano Paesaggistico Regionale, pongono la necessità di operare una ponderazione comparativa tra interessi pubblici e privati, l’interesse pubblico allo sviluppo delle fonti di energia rinnovabile e la tutela ambientale e la tutela del paesaggio;
- in particolare, per quanto attiene agli impianti eolici e fotovoltaici, se da un lato producono energia “pulita” senza inquinare l’ambiente, dall’altro rischiano di danneggiare il paesaggio oltre che sotto il profilo Estetico-percettivo e dell’impatto visivo anche del consumo di suolo, **se si pensa alle modifiche indotte dall’infrastrutturazione ed alla conseguente frammentazione del suolo agricolo ad essi connesse, pregiudicando in maniera irreversibile una migliore allocazione della risorsa territorio;**

CONSIDERATO che la competente Soprintendenza ABAP ha verificato il quadro vincolistico nell’area vasta relativa all’intervento, ovvero nell’area contermina agli aerogeneratori, determinata



secondo le “Linee Guida” di cui al DM 10 settembre 2010 (Allegato 1, punto 14.9, lett. c; punto b) del paragrafo 3.1 e punto e) del paragrafo 3.2 dell’Allegato 4 delle Linee Guida), valutando quindi la incompatibilità delle opere previste con detto quadro vincolistico;

RITENUTO di dover richiamare, a tal proposito, la Sentenza del Consiglio di Stato n. 1144/2014, per la quale gli impianti eolici sono da considerare opere di grande impatto visivo e, pertanto, vale il cosiddetto effetto di “irradiamento” del regime vincolistico che assiste i beni paesaggistici allorquando vengono in rilievo opere infrastrutturali di rilevante impatto sul paesaggio, da intendersi quale proiezione spaziale più ampia di quella rinveniente dalla sua semplice perimetrazione fisica consentita dalle indicazioni contenute nel decreto di vincolo;

CONSIDERATO che l’Atto di indirizzo del Ministro della Cultura sopra citato individua gli indirizzi programmatici e le linee strategiche dell’attività del Ministero della cultura (MIC) nell’anno 2022, con proiezione triennale 2022 - 2024, ed è destinato a tutti gli uffici del MIC i quali, tramite la pianificazione strategico-operativa, debbono tradurre in azioni concrete gli obiettivi da perseguire nei rispettivi ambiti di competenza.

CONSIDERATO che in tale Atto di indirizzo all’interno della Priorità I: Tutela e sicurezza del patrimonio culturale si prevede che “la tutela del paesaggio” debba includere “la tutela e la valorizzazione degli elementi caratteristici del paesaggio rurale, anche al fine dell’attuazione delle corrispondenti misure del PNRR”;

CONSIDERATO che dal *Rapporto Statistico – “Energia da fonti rinnovabili in Italia – Anno 2019”*, emerge che la Basilicata è la regione con la più alta percentuale di impianti sul territorio nazionale (25,0%). Nelle Regioni dell’Italia settentrionale (quali Lombardia, Veneto e Piemonte), dove la richiesta di approvvigionamento energetico è di gran lunga superiore, la diffusione di tali impianti risulta invece assai più modesta.

Inoltre, proprio la provincia di Potenza, con un’Estensione territoriale peraltro inferiore, è solo seconda, per potenza eolica installata (pari a 9,4%), a quella di Foggia, che detiene il primato nazionale (si vedano le immagini tratte dai documenti citati).

CONSIDERATO altresì il “Monitoraggio dei target nazionali e regionali – *burden sharing*”, elaborato nell’ambito dell’attività di monitoraggio statistico dello sviluppo delle energie rinnovabili in Italia, affidato al GSE dall’art. 40 Dlgs n. 28/2011, pubblicato a luglio 2021, lo stesso rivela come, a fine 2019, l’Italia meridionale presenti il maggior numero di impianti eolici installati. A tale data la Regione Basilicata risulta **terzultima in Italia per consumo di energia da fonti rinnovabili**;

CONSIDERATO che il documento interministeriale MATTM e MiSE relativo alla Strategia Energetica Nazionale (SEN 2017) del 10 novembre 2017, ha affrontato il tema dell’inserimento sul territorio degli impianti eolici, riconoscendo la progressiva saturazione dei siti (tra i quali va quindi considerata la provincia di Potenza), proponendo di sperimentare la possibilità di individuare le “aree idonee” alla realizzazione degli stessi, presupponendo quindi la possibilità/necessità di pianificare in anticipo la localizzazione di nuovi impianti eolici;

CONSIDERATO che nel sopracitato Documento relativo alla Strategia Energetica Nazionale (SEN 2017) del 10 novembre 2017 si fa riferimento ai progetti di *repowering*, quali occasione per attenuare l’impatto degli impianti eolici esistenti, considerata la possibilità di ridurre il numero



degli aerogeneratori a fronte di una maggiore potenza prodotta dall'installazione di nuove macchine, con ciò garantendo comunque il raggiungimento degli obiettivi assegnati all'Italia;
RITENUTO pertanto che, in particolare nelle aree "sature", quale può considerarsi la provincia di Potenza, il "rinnovo" dei parchi eolici esistenti e vetusti oltre a consentire una maggiore produzione di energia eolica può portare anche a una riduzione del consumo di suolo e quindi a un miglioramento dell'impatto visivo complessivo del parco eolico o dei parchi eolici (riduzione 'effetto selva');

EVIDENZIATO che la dichiarazione di compatibilità ambientale del progetto di cui trattasi si determina solo a seguito dell'emanazione del relativo decreto ministeriale di concerto tra il Ministero della Transizione Ecologica e il Ministero della Cultura e che, pertanto, i pareri tecnici istruttori nel frattempo emessi dalle Amministrazioni pubbliche interessate non possono esserne considerati quali sostitutivi e direttamente determinanti la conseguente espressione ministeriale.

Per tutto quanto sopra visto, considerato ed esaminato, a conclusione dell'attività istruttoria condotta per la procedura in oggetto, viste e condivise le valutazioni delle Soprintendenze ABAP competenti e il contributo istruttorio del Servizio II - Scavi e tutela del patrimonio archeologico e del Servizio III della Direzione generale ABAP, esaminati gli elaborati progettuali definitivi, il SIA e tutta l'ulteriore documentazione prodotta dalla Società Millek S.r.l. nel corso del procedimento, questa **Soprintendenza speciale per il PNRR**, per quanto di competenza, esprime
parere tecnico istruttorio negativo

alla richiesta di pronuncia di compatibilità ambientale presentata dalla Millek S.r.l. per la realizzazione di un **"impianto eolico composto da 10 turbine eoliche per una potenza complessiva di 56 MW e relative opere accessorie, ricadente nei comuni di Montemilone (PZ) e Venosa (PZ), località "Perrillo Soprano"**.

Il funzionario del Servizio V DG ABAP
Arch. Serena Bisogno

Serena Bisogno

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO V DG ABAP
Arch. Rocco Rosario Tramutola

Rocco Rosario Tramutola

IL SOPRINTENDENTE SPECIALE PER IL PNRR

Dot. Luigi LA ROCCA

Luigi La Rocca

